

## CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

## TRA

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in rappre-

sentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Civitavecchia

(C.F. 002700960582), nella sua qualifica di Dirigente del Servizio

3 - Risorse Umane - Edilizia - Urbanistica - Patrimonio e Demanio

Comunale, in forza al Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in virtù dei

poteri allo stesso conferiti dall'art. 107 del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e dal vigente Regolamento dei contratti di

competenza del Comune, in seguito denominato "COMODANTE";

## E

2) Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il/la quale interviene al

presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente

\_\_\_\_\_, con sede in Civita-

vecchia, in via \_\_\_\_\_, in seguito denomi-

nato "COMODATARIO";

**PREMESSO CHE**

con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso gratuito di n. 90 biciclette a pedalata assistita di proprietà comunale ad enti pubblici ed enti del Terzo settore;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il COMODANTE concede in comodato d'uso gratuito al COMODATARIO, che accetta, n. \_\_\_\_\_ biciclette a pedalata assistita affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento di attività connesse alle proprie finalità istituzionali.

**ART. 2 - ONERI A CARICO DEL COMODANTE**

Il COMODANTE garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopra indicati. Il COMODATARIO non potrà avanzare alcuna pretesa sul bene mobile oggetto del presente contratto e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva per soddisfare i loro diritti di credito.

Il COMODANTE si impegna a consegnare al COMODATARIO le biciclette nello stato di fatto e nelle condizioni in cui attualmente si trovano presso il deposito comunale, che il COMODATARIO dichiara di ben conoscere e accettare per averne presa visione.

All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il COMODATARIO in merito a tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi.

### **ART. 3 - ONERI A CARICO DEL COMODATARIO**

Il COMODATARIO si impegna ad effettuare le dovute verifiche e riparazioni prima di utilizzare su strada le biciclette.

Il COMODATARIO si impegna a custodire e conservare i beni concessi in comodato d'uso con diligenza e a non cederne il godimento a terzi a nessun titolo senza il consenso del COMODANTE.

Il COMODATARIO si impegna a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e i costi derivanti da eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessarie per servirsi della cosa.

Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni, diretti e/o indiretti, che dovessero derivare al COMODATARIO stesso, a suoi collaboratori e/o a terzi, dal possesso e/o dall'uso delle biciclette. Il COMODATARIO, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne il COMODANTE da qualunque costo, onere e spesa, anche processuale, che possa derivare da azioni o pretese di terzi in relazione all'uso dei beni concessi in comodato d'uso.

Il COMODATARIO si impegna a tenere indenne il COMODANTE da eventuali sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada commesse dagli utilizzatori delle biciclette.

#### **ART. 4 - UTILIZZO DEL BENE**

Il COMODATARIO si impegna ad utilizzare le biciclette esclusivamente per l'espletamento delle attività connesse alle proprie finalità istituzionali.

Le biciclette potranno essere utilizzate esclusivamente da soggetti di età pari o superiore ad anni 18 (diciotto) in possesso dei requisiti previsti dalla scheda tecnica allegata al verbale di consegna.

#### **ART. 5 - DURATA E RESTITUZIONE**

Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene e avrà durata pari ad anni 3 (tre). Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, per la durata di anni 2 (due).

Le biciclette concesse in comodato d'uso gratuito dovranno essere restituite nello stato di fatto in cui sono state consegnate, salvo il normale deterioramento conseguente al normale uso.

La restituzione da parte del COMODATARIO dovrà avvenire presso la sede comunale che sarà indicata dal COMODANTE.

**ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto costituisce giusta causa di risoluzione dello stesso.

**ART. 7 – FORO COMPETENTE**

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Civitavecchia.

**ART. 8 – NORME DI RIFERIMENTO**

Il presente contratto si intende regolato dalle disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

**Art. 9 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del COMODATARIO.

Letto, approvato e sottoscritto.

Civitavecchia, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_